Comune di Foggia

Servizio Amministrativo e Contabile
RISORSE UMANE
Tel: 0881-792286 Fax: 0881-792683

Foggia, 11 febbraio 2011

Prot. n. 16348/2011

A tutti i Dirigenti e dipendenti
dei Servizi comunali
_____Loro Sedi_____

OGGETTO: **Permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 53/2000 – DISPOSIZIONI.**

Con la presente circolare appare opportuno procedere all'esame della disposizione legislativa in oggetto per puntualizzare i riferimenti normativi relativi alle modalità di fruizione dei permessi e al concetto di grave infermità.

Pervengono a questo Servizio richieste non debitamente documentate, incontrando particolare difficoltà nel capire quale sia lo stato di grave infermità che dà diritto al dipendente all'assenza retribuita..

Il presupposto per comprovare il diritto alla fruizione del permesso è rappresentato dalla presentazione da parte del dipendente di documentazione idonea, rilasciata dal medico, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza.

Si è a conoscenza, anche sulla scorta di varie segnalazioni, che i medici dell'ASL non sono sempre disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità per due ordini di ragioni:

- non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità;
- non intendono esprimere una valutazione sul merito di certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.

Si informano i dipendenti che le strutture Asl hanno ricevuto le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in merito alle caratteristiche della certificazione medica che il dipendente deve presentare al datore di lavoro (prot. n. 25/I/0016754 del 25.11.2008) oltre a quelle emesse con circolare n. 32 del 3.3.2006 dall'Inps.

In considerazione dei suddetti motivi si forniscono le seguenti precisazioni in merito alla disciplina dei permessi per documentata grave infermità :

1) I permessi in commento pari a tre giorni lavorativi all'anno, integralmente retribuiti dal datore di lavoro, si riconoscono al dipendente in caso di documentata grave infermità "del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente";
2) Dal punto di vista dell'utilizzo il DM n. 278/2000 attuativo della legge precisa che i tre giorni sono da considerare come giorni di effettivo lavoro (esclusi quindi i festivi e quelli non lavorativi) e devono essere fruiti entro 7 giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3) I 3 giorni di permesso sono cumulabili con quelli per l'assistenza delle persone handicappate.
4) possono rientrare nel concetto di grave infermità che dà titolo ai lavoratori dipendenti a fruire dei tre giorni di permesso retribuito, le patologie elencate nell'art. 2, comma 1. lett. d) del decreto ministeriale n. 278/2000 che si indicano nella tabella di seguito.
5) Il certificato medico, oltre ad individuare la diagnosi, ha funzione di attestazione medico-legale, pertanto deve accertare la sussistenza del requisito della grave infermità. Giacchè la trasmissione della certificazione medica avviene on-line, le attestazioni possono essere rilasciate in certificazione extra suppletiva e/o nelle modalità stabilite dai medici competenti.

Patologie "sintomatiche" della grave infermità secondo il Ministero del Lavoro, Sanità

Art. 2, comma1, lett. d) DM N. 278/2000

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Si invitano i colleghi Dirigenti e tutti i dipendenti ad osservare le presenti disposizioni perché le richieste non conformi già consegnate o che perverranno a questo Servizio saranno respinte e i giorni di assenza non giustificati e/o tramutati in ferie.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Corrado TIBOLLO

Bn/